

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO DEI MINISTERI
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997**

Art. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

Art. 2
Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 30 del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

ART. 3
Incremento del trattamento accessorio

1. A decorrere dal 1° luglio 1997, le indennità di amministrazione di cui all' art. 34, comma 2, lett. b), del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995, nelle misure indicate per ciascuna Amministrazione dalla relativa Tabella, sono incrementate, per dodici mensilità, delle misure mensili lorde di cui all' allegata Tabella B.

2. Il Fondo per la produttività collettiva di cui all' art. 36 del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995 è incrementato, in ciascuna Amministrazione, per l'anno 1997, di un importo pari allo 0,16 per cento del monte salari dell'anno 1995 e di un ulteriore importo pari allo 0,12 per cento della medesima massa salariale, a decorrere dal 31.12.1997 e a valere sull'anno 1998.

ART. 4
Integrazione del Fondo per la produttività collettiva

1. Il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, di cui all' art. 36 del CCNL, istituito presso ciascun Ministero o Amministrazione, potrà essere incrementato dal 1.1.1997 fino ad un massimo di £ 240.000 annue medie pro capite, alla cui copertura si provvederà attraverso il ricorso alle maggiori entrate o alle economie di gestione, a condizione che le Amministrazioni abbiano rispettato gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 29/93 ed in particolare :

- la ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche, sulla base dei carichi di lavoro;
- l'istituzione e l'attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione.

Art. 5
Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 31 del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995 per il personale delle qualifiche direttive ad esaurimento, sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

Art. 6
Segretari comunali

1. Gli stipendi tabellari dei Segretari comunali di cui all' art. 40 del CCNL stipulato in data 16 maggio 1995 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell' allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste, per le qualifiche di inquadramento VIII e IX.

2. L'indennità di direzione dei Segretari comunali, di cui al punto 3 dell'accordo successivo stipulato, per tale categoria, in data 14 luglio 1995, è incrementata a decorrere dal 1° luglio 1997, delle seguenti misure mensili lorde :

Qualifica	VIII	L. 74.000
Qualifica	IX	L. 81.000

Art. 7
Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 2, 5 e 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 32 del CCNL stipulato il data 16 maggio 1995.

Tabella A

Incrementi Stipendiali

	<u>1.1.1996</u>	<u>1.11.1996</u>	<u>1.7.1997</u>	<u>Totale</u>
Isp. Gen. r.e.	113.000	131.000	82.000	326.000
Dir. Div. r.e.	105.000	121.000	76.000	302.000
Livello IX	91.000	105.000	66.000	262.000
Livello VIII	83.000	96.000	60.000	239.000
Livello VII	78.000	87.000	55.000	220.000
Livello VI	70.000	80.000	50.000	200.000
Livello V	65.000	75.000	47.000	187.000
Livello IV	62.000	72.000	45.000	179.000
Livello III	59.000	68.000	42.000	169.000
Livello II	56.000	64.000	40.000	160.000
Livello I	53.000	61.000	38.000	152.000

Tabella B

Incrementi delle indennità di Ministero

Misure mensili lorde (lire)

Fascia A Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato e TAR, Corte dei Conti, Avvocatura Generale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia (1), Ministero delle Finanze, Ministero del Tesoro, Ministero delle Poste, Ministero dei Trasporti- Direzione Generale Aviazione civile e Direzione Generale Motorizzazione civile, Ministero Università e Ricerca Scientifica, Ministero del Commercio Estero, Ministero del Bilancio.	Isp. Gen. r.e.	41.000
	Dir. Div. r.e.	38.000
	Livello IX	33.000
	Livello VIII	30.000
	Livello VII	27.000
	Livello VI	25.000
	Livello V	24.000
	Livello IV	22.000
	Livello III	21.000
	Livello II	20.000
Livello I	19.000	
Fascia B Ministero dell' Interno.	Isp. Gen. r.e.	66.000
	Dir. Div. r.e.	61.000
	Liv. VIIIbis	53.000
	Livello VIII	48.000
	Livello VII bis	46.000
	Livello VII	44.000
	Livello VI	40.000
	Livello V	38.000
Livello IV	36.000	

	Livello III	34.000
	Livello II	32.000
	Livello I	31.000
Fascia C	Isp. Gen. r.e.	90.000
	Dir. Div. r.e.	84.000
Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Trasporti - Marina Mercantile, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell' Ambiente, Ministero delle Risorse Agricole, Forestali ed Ambientali, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Industria, Ministero della Sanità.	Livello IX	73.000
	Livello VIII	66.000
	Livello VII	60.000
	Livello VI	55.000
	Livello V	52.000
	Livello IV	49.000
	Livello III	47.000
	Livello II	44.000
	Livello I	42.000

(1)Al personale del Ministero di Grazia e Giustizia dell' Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile gli incrementi dell'indennità di ministero previsti dalla tabella B, Fascia C, competono per tredici mensilità.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti, presa conoscenza dell'art. 2 del D.L. 12 marzo 1996, n.117, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di utilizzo e di distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali, si impegnano ad incontrarsi entro il 31 maggio p.v. per l'esame della specifica materia in vista della relativa disciplina contrattuale.